

GRUPPO  ORE

SOLUZIONI  FISCO

www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com

Quotidiano del Fisco

30.12.2014 - n. - p.

START UP INNOVATIVE, IL NODO DEI CAPITALI PER PARTIRE

Con la circolare del ministero dello Sviluppo economico n. 68032 del 10 dicembre 2014 è stata data attuazione al Dm 24 settembre 2014, introdotto per **sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative su tutto il territorio nazionale**, dando così impulso a produttività e occupazione.

Si tratta di società di nuova costituzione o con meno di quattro anni di attività, che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (almeno il 15% delle spese devono essere ascrivibili ad attività di ricerca e sviluppo e la società deve essere titolare, depositaria o licenziataria di diritti di privativa) e che impiegano forza lavoro qualificata, costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soggetti laureati.

Il Ministero era ancora una volta chiamato a risolvere le principali criticità che hanno finora ostacolato lo sviluppo di start up innovative, ossia lo scarso apporto di capitali propri da parte dei destinatari dell'iniziativa e la conseguente **difficoltà di anticipare i costi necessari** per avviare il progetto imprenditoriale.

Gli aspetti finanziari

La circolare, in conformità con il decreto 24 settembre 2014, non richiede espressamente alcun contributo finanziario minimo, a differenza del Dm 5 dicembre 2013 (relativo alle agevolazioni per imprese localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza) che impone un contributo minimo del 25% delle spese ammissibili attraverso risorse proprie o finanziamenti esterni.

Tuttavia, **tale contributo minimo è di fatto reso necessario dai limiti di finanziabilità** previsti che non possono superare il 70% delle spese e/o dei costi ammissibili o, al più, l'80% di tali costi in casi specifici, ad esempio se l'impresa è interamente partecipata da donne e da giovani. Il finanziamento non è garantito, è a tasso zero, rimborsabile in rate semestrali costanti posticipate e di durata massima di 8 anni. Per le start-up aventi sede in alcune zone, una quota del finanziamento, pari al 20%, è a fondo perduto.

La circolare annovera tra i costi finanziabili anche gli **interessi su finanziamenti bancari concessi a tasso di mercato** (che non superino il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea, maggiorato di 400 punti base). Le start up possono quindi utilizzare il finanziamento agevolato per sostenere i costi (ossia gli interessi) relativi ad ulteriori finanziamenti bancari che possono quindi coprire la quota del programma d'investimento eccedente il limite finanziabile del 70% o 80%, a seconda dei casi.

È quindi in teoria possibile costituire la start up e realizzare il progetto di investimento senza alcun apporto di capitali purché vi sia una banca disponibile a finanziare la quota di competenza dei soci al tasso massimo previsto nella Circolare.

Tre strade

Quanto alle modalità di erogazione dei finanziamenti per la realizzazione di programmi d'investimenti, la circolare prevede sostanzialmente tre alternative, che ricalcano quelle già previste dal Dm 5 dicembre 2013. La prima richiede la **presentazione di fatture d'acquisto quietanzate** per un importo almeno pari al 20% dell'investimento complessivo ammesso al beneficio e presuppone quindi che la start-up sia stata dotata di fondi propri da utilizzare per il pagamento di tali fatture.

Sono poi previste due ulteriori modalità di erogazione che – almeno in teoria – consentirebbero di avviare il programma di investimenti senza dover impiegare fondi propri. Una prima alternativa è rappresentata dalla **possibilità di ottenere la prima quota dell'agevolazione a titolo di anticipazione** (e, quindi, svincolata dall'avanzamento del programma di investimenti), per un importo massimo pari al 40% del finanziamento concesso. Questa possibilità è però subordinata alla presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa “a prima richiesta” per l'importo corrispondente all'anticipazione, sulla base dello schema di fidejussione/polizza che sarà reso disponibile da Invitalia.

Nell'attuale contesto finanziario, tuttavia, tale soluzione appare di difficile attuazione stante la scarsa propensione delle banche a rilasciare garanzie in favore di soggetti che non dispongano di fondi propri da vincolare come cash collateral. È quindi probabile che questa soluzione troverà effettiva applicazione solo nella misura in cui le imprese riescano a trovare supporto da parte di compagnie di assicurazione. È peraltro importante sottolineare che la polizza/fidejussione è svincolata solo a seguito della rendicontazione dell'intero programma di investimento.

La circolare prevede, come ulteriore alternativa, la possibilità di richiedere l'erogazione del finanziamento agevolato sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate (e, quindi, nei limiti del relativo importo), secondo le modalità che saranno stabilite subordinatamente alla stipula tra Invitalia, Abi e Mise di una apposita convenzione per l'adozione, da parte delle banche aderenti, di uno specifico contratto di conto corrente che garantisca il pagamento dei fornitori al versamento della quota di finanziamento agevolato e della relativa quota di risorse a carico della start up.

Tale previsione ricalca quanto già previsto dal Dm 5 dicembre 2013 e, sebbene il Dm 24 settembre 2014 non imponga espressamente alcun obbligo al riguardo, sembra richiedere che la start up depositi sul conto la quota “a suo carico”, pari quindi al 30% o al 20% dell'anticipazione, a seconda dei casi.

Sul punto faranno probabilmente chiarezza il provvedimento della Direzione Generale per gli incentivi e le imprese e la convenzione tra Mise, Abi e Invitalia, che ci si aspetta saranno redatti sulla base del provvedimento del 29 maggio 2014 e della convenzione del 12 febbraio 2014, attuativi del Dm 5 dicembre 2013.